

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1810

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CENTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2007

—————

Istituzione del ruolo nazionale dei periti liquidatori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge mira a colmare un vuoto legislativo, ponendosi come riferimento il vantaggio derivante per i cittadini dalla sua approvazione.

Sotto il profilo ordinamentale, attualmente esiste l'albo dei periti liquidatori per le pratiche automobilistiche, mentre esso non esiste per tutte le altre controversie o comunque per i rapporti che rientrano nel campo assicurativo, inteso nella portata più ampia.

Il sistema assicurativo trae origine inizialmente da ragioni di mutualità. Ciò è dimostrato, ad esempio, dall'introduzione di strumenti e dei loro relativi sistemi di certificazione e controllo, quali la Responsabilità civile Auto e le assicurazioni sul lavoro. Il sistema assicurativo ha e sempre di più assume una rilevanza sociale di tutela delle fasce sociali più deboli, ma anche delle categorie produttive che stanno alla base dello sviluppo economico di una nazione.

Il principio delle assicurazioni, ripartendo attraverso quote di modesto importo il maggior rischio e costo sociale derivante da eventi straordinari, comunque localizzati ed individuati pur se di ampie dimensioni, tutela, se correttamente attuato, il cittadino-consumatore.

Tale tutela si evidenzia:

1) quando la copertura assicurativa riguarda il singolo, con intervento diretto a suo favore per la reintegrazione economica

del bene distrutto e/o danneggiato e/o del relativo danno;

2) quando la copertura assicurativa riguarda le attività economico-produttive, con intervento indiretto a suo favore, permettendo ad esse la ripresa del lavoro senza penalizzazione economica delle capacità di reddito proprie e dei dipendenti.

Appare evidente che questa tutela si rivela efficace quando si attiva mediante valutazioni corrette degli importi risarcitori.

Tali valutazioni, nel rispetto degli accordi contrattuali o delle previsioni di legge, devono discendere da una figura professionale, esperta del settore, che offra alle parti garanzie di:

terzietà ed indipendenza;
competenza specifica e specialistica;
operatività tempestiva, puntuale e trasparente.

Sono caratteristiche, queste, che non possono derivare o essere asseverate da una mera autoreferenzialità priva di controlli, bensì da un'attestazione del possesso dei requisiti necessari, conseguenti all'iscrizione ad un albo, con le relative procedure di accesso e di controllo, a tutela degli utenti ma anche dei professionisti esercenti l'attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo)

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il ruolo nazionale dei periti liquidatori, di seguito denominato «ruolo», per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti da sinistri coperti da polizze incendio, furto, calamità naturali e rischi vari.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale per il commercio le assicurazioni e i servizi (DGCAS) del Ministero dello sviluppo economico.

3. La DGCAS cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto nel ruolo, sono indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

Art. 2.

(Iscrizione nel ruolo)

1. Nel ruolo sono iscritti i periti liquidatori che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dello sviluppo economico con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

Art. 3.

(Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione)

1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato, che ha facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima tramite un perito liquidatore iscritto nel ruolo.

Art. 4.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo)

1. L'attività professionale di periti liquidatori per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti da sinistri coperti da polizze incendio, furto, calamità naturali e rischi vari, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

Art. 5.

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale;

d) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività. Dalla prova di idoneità sono esonerati coloro che siano in possesso di laurea specialistica in ingegneria e siano iscritti nei relativi albi da almeno tre anni.

2. Non possono esercitare l'attività di perito liquidatore gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività di perito liquidatore, né essere iscritti nel ruolo, gli agenti e i mediatori di assicurazione e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, in sede di prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 6.

(Cancellazione dal ruolo e reinscrizione)

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dello sviluppo economico con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
- e) radiazione;
- f) dichiarazione di fallimento.

2. La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite nei seguenti casi:

- a) rinuncia;
- b) dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1;
- c) dopo l'intervenuta estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1;
- d) dopo l'intervenuta riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1;
- e) decorsi cinque anni in caso di radiazione.

3. Per la reinscrizione si applica lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

Art. 7.

*(Commissione nazionale
per i periti liquidatori)*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la commissione nazionale per i periti liquidatori, di seguito denominata «commissione nazionale», per l'accertamento, la stima e la liquidazione dei danni a polizze incendio, furto, calamità naturali e rischi vari.

2. La commissione nazionale è composta:

a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede;

b) dal direttore generale per il commercio le assicurazioni e i servizi, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della DGCAS con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;

f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;

g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la DGCAS.

4. Tutti i componenti della commissione nazionale, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonché i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. I componenti di cui al comma 2, lettere *e)* ed *f)*, nonché i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta, stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, sono rispettivamente nominati dal Ministro dello sviluppo economico, su designazione effettuata dalla DGCAS, e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. La commissione nazionale decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

8. La commissione nazionale è organo consultivo del Ministro dello sviluppo economico per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione nazionale ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dello sviluppo economico i provvedimenti disciplinari da adottare.

Art. 8.

(Commissioni provinciali per i periti liquidatori)

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per periti liquida-

tori, di seguito denominata «commissione provinciale» per l'accertamento, la stima e la liquidazione dei danni alle cose derivanti da danni a polizze incendio, furto, calamità naturali e rischi vari.

2. Le commissioni provinciali durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge, svolgono le seguenti funzioni:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito liquidatore;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito liquidatore comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti liquidatori.

Art. 9.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali.

Art. 10.

(Tassa annuale)

1. A decorrere dall'anno 2008, gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di 100 euro da versare in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. L'attestazione relativa al pagamento di cui al presente comma è inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.

2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione nazionale, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo allo scopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Sanzioni disciplinari)

1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla di-

gnità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale. Esso è motivato ed inflitto per lievi violazioni e notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. È notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo di cui al comma 2 e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione dal ruolo è inflitta per violazioni di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo di cui al comma 2 e di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazioni operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo, adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali sono comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta della commissione nazionale.

Art. 12.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale, anche su segnalazione delle commissioni provinciali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contiene l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la DGACS, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. La comunicazione contiene, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione nazionale, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

Art. 13.

(Sanzioni amministrative)

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è

punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 2.500.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981 è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

Art. 14.

(Tariffa delle prestazioni)

1. La tariffa delle prestazioni dei periti liquidatori, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dall'incendio, dal furto, dalle calamità naturali e dai rischi diversi, è determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite la commissione nazionale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti liquidatori iscritti nel ruolo, nonché l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione.

2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi, la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

3. Per la determinazione delle tariffe ai sensi del comma 1, il Ministro dello sviluppo economico può designare, ai fini della partecipazione alle riunioni della commissione nazionale, esperti nella materia.

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli

iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

Art. 15.

(Oneri finanziari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita dall'articolo 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazione del relativo ammontare.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il termine previsto dal comma 3, sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito liquidatore per l'accertamento, la stima di danni alle cose derivanti da sinistri coperti da polizze incendio, furto e rischi vari, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

